



Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Secchieri\), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021](#)

Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Secchieri\), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021](#)

L'esercizio in forma associata della professione forense

Dal 1°1.2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall'art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017), che – sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001 – consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Stoppani\), sentenza n. 208 del 22 novembre 2021](#)

L'esercizio in forma associata della professione forense

In tema di esercizio in forma associata della professione forense, in virtù del disposto dell'art. 4 bis della legge professionale n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, della l. n. 124 del 2017 e successive integrazioni), sostitutivo della previgente disciplina di cui agli artt. 16 segg. del d.lgs. n. 96 del 2001, dal 1° gennaio 2018 è consentita la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e degli aventi diritto di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, ed il cui organo di gestione debba essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati. *(Nella specie, l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo riguardava una società professionale in accomandita semplice costituita tra due avvocati ed un terzo socio, laureato in economia e con partecipazione del venti per cento).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Stoppani\), sentenza n. 208 del 22 novembre 2021](#)

Annullamento del rigetto dell'iscrizione all'albo e successiva competenza all'iscrizione stessa

Nel caso di annullamento, da parte del CNF, del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo professionale, all'iscrizione stessa provvede il competente Consiglio dell'Ordine (con ogni eventuale, conseguente determinazione anche in punto di decorrenza degli effetti della iscrizione), giacché l'art. 17, co. 7, L. n. 247/2012 riguarda esclusivamente i casi in cui il Consiglio locale non provveda nel termine di legge sulla richiesta di iscrizione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Stoppani\), sentenza n. 208 del 22 novembre 2021](#)